



COMUNE DI CAPRALBA

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE



Ufficio P.L.: Via Piave, 2, 26010 Capralba (CR) ☎ 0373/452125

E-mail: vigili@comune.offanengo.cr.it PEC: polizialocale.offanengo@pec.regione.lombardia.it

Prot. N. 4427 /34/2026

ORDINANZA N. 16/2026 del 26/08/2026

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE PERMANENTE NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, recante "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE", il quale prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione ovvero non siano inserite negli elenchi delle acque balneabili, vengano adottati i necessari provvedimenti di divieto, delimitazione delle aree interdette e idonea informazione al pubblico;

- il D.M. Ministero della Salute 30 marzo 2010, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116";

VISTA la nota trasmessa dall'ATS VAL PADANA prot. n. 62652/2026 avente per oggetto: "Attività di balneazione";

VERIFICATO che dal Portale Acque del Ministero della Salute non risultano, sul territorio comunale, aree adibite alla balneazione;

CONSIDERATO che, al fine di prevenire pericoli alla pubblica incolumità derivanti dall'utilizzo improprio dei corsi d'acqua (quali correnti ingannevoli, fondali irregolari e rischi idraulici) e tutelare la salute e la sicurezza pubblica, si ritiene necessario ed opportuno istituire il divieto di balneazione permanente in tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed in particolare gli artt. 50 e 54, in materia di funzioni del Sindaco quale autorità locale e di tutela della salute pubblica e dell'incolumità locale;

VISTI:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- il Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010;
- il Regolamento di Igiene della Regione Lombardia;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile);
- l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:

1. IL DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE in tutti i corsi d'acqua (canali, rogge, colatori e specchi d'acqua) presenti sull'intero territorio comunale;

DISPONE

1. L'immediata esecutività della presente ordinanza e la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, nonché la più ampia diffusione mediante il sito internet istituzionale del Comune;

2. La collocazione nei punti di accesso ai corsi d'acqua di idonea segnaletica conforme alle disposizioni vigenti recante l'indicazione del divieto;

3. La trasmissione, a cura del Messo comunale, della presente ordinanza a:

- Polizia Intercomunale di Offanengo;
- Comando Stazione Carabinieri di Vailate;
- ATS Val Padana (all'indirizzo: balneazione@ats-valpadana.it);
- Ministero della Salute (mediante caricamento sull'apposito portale online www.portaleacque.salute.gov.it);
- Prefettura - U.T.G. di Cremona;



COMUNE DI CAPRALBA

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE



Ufficio P.L.: Via Piave, 2, 26010 Capralba (CR) ☎ 0373/452125

E-mail: vigili@comune.offanengo.cr.it PEC: polizialocale.offanengo@pec.regione.lombardia.it

INFORMA

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla medesima data.

AVVERTE

Fatto salvo l'accertamento di eventuali illeciti di carattere penale o sanzioni previste da norme speciali, l'inosservanza della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Capralba, lì 26/08/2026



Il Responsabile Polizia Locale
Sindaco
Damiano CATTANEO